



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Roberto Fico Presidente"

Proposta di Legge

“Disposizioni per la tutela del *caregiver* familiare nella fase di cura
e nel periodo successivo alla perdita della persona assistita”
Prendersi cura di chi si prende cura

A iniziativa del consigliere Davide D’Errico



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Roberto Fico Presidente"

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge introduce disposizioni in favore del *caregiver* familiare in quanto soggetto fondamentale della rete integrata dei servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali, nonché quale titolare di diritti individuali autonomi e distinti rispetto a quelli della persona assistita.

Il *caregiver* familiare svolge infatti, come noto, un ruolo centrale nel sistema integrato dei servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali dedicati alle persone con disabilità e non autosufficienti, consentendo alla persona assistita la permanenza presso il proprio domicilio e il mantenimento delle relazioni affettive.

Secondo i dati forniti dall'ISTAT (dati consolidati 2019 - Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari in Italia e nell'Unione Europea - Indagine EHIS 2019) il totale dei *caregiver* familiari che ha fornito cure ed assistenza almeno una volta alla settimana a membri della propria famiglia ammonta complessivamente a oltre 7 milioni di persone (donne: 4,1 milioni, circa il 60% del totale dei 7 milioni di *caregiver*, contro i 2,9 milioni di uomini), su un totale di circa 8 milioni di *caregiver* (coloro che dichiarano di aver fornito assistenza, non necessariamente ad un familiare). Dato, questo, che potrebbe essere anche sottostimato considerando la natura stessa del *caregiving*, che spesso include anche attività di cura non continuative o non dichiarate.

La presente proposta di legge intende guardare al *caregiver* non solo in relazione ai bisogni della persona assistita ma anche considerandolo come soggetto autonomo per tutelare il suo benessere nella fase di cura e nella fase successiva alla perdita della persona assistita.

Il carico di cura, inteso come l'impegno e la responsabilità che assume con la sua attività costante di assistenza, può esporre infatti più facilmente il *caregiver* a fattori di stress e al rischio di isolamento o di esclusione sociale e lavorativa. Inoltre il periodo successivo alla perdita della persona assistita può comportare, nel *caregiver*, un senso di spaesamento rendendo necessario un supporto per l'elaborazione del lutto, per il reinserimento sociale, per la prevenzione del disagio psicologico e per il rafforzamento del benessere personale e relazionale del soggetto.

La proposta dispone l'abrogazione della legge regionale 20 novembre 2017, n. 33 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del *caregiver* familiare) facendo salvi gli effetti dell'articolo 8 concernente l'istituzione del Registro dei *caregiver* familiari.

L'esperienza applicativa della predetta legge regionale ha infatti evidenziato la necessità di un intervento di riordino organico della materia che tenesse conto degli interventi normativi e operativi intervenuti.

L'articolo 1 definisce le finalità della legge individuate nella promozione della tutela della salute psico-fisica, della dignità e dell'inclusione sociale del *caregiver* familiare al fine di garantirgli un sostegno durante l'attività di cura e nel periodo successivo alla perdita della persona assistita, scongiurando i rischi da isolamento sociale e lavorativo e da stress correlato all'attività prestata.

L'articolo 2 pone le definizioni rilevanti ai fini della legge, ampliando la nozione di *caregiver* contenuta nell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Roberto Fico Presidente"

l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ricomprendendo anche la persona che, in modo volontario, gratuito e continuativo, senza obbligo di convivenza, residenza o domicilio comune, si prende cura, nel suo contesto di vita, di una persona non autosufficiente o affetta da patologie croniche, degenerative o invalidanti.

L'articolo 3 disciplina la procedura di riconoscimento del *caregiver* familiare prevedendo anche il rilascio di un tesserino identificativo (*Card del Caregiver*) per agevolarlo nello svolgimento della propria attività e per ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni.

L'articolo 4 individua i soggetti che compongono la rete di sostegno al *caregiver* che ha la funzione di supportarlo nello svolgimento della sua attività di cura e di assistenza nonché di informarlo circa i servizi, i diritti e le attività.

L'articolo 5 definisce il rapporto del *caregiver* con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari del sistema regionale.

L'articolo 6 disciplina una serie di interventi e di misure essenziali mirate in favore del *caregiver*. Tra questi si prevedono iniziative di informazione e orientamento relative ai servizi e alle iniziative pubbliche e private a sostegno del *caregiver* familiare, formazione e aggiornamento per il corretto svolgimento dell'attività di cura e di assistenza mediante corsi gratuiti realizzati periodicamente da figure professionali operanti all'interno delle ASL della Regione, supporto psicologico gratuito e interventi di sollievo mediante l'impiego di operatori professionali qualificati per sostituzioni temporanee del *caregiver* familiare presso il domicilio della persona assistita in caso di impedimenti dello stesso *caregiver* familiare ovvero mediante la previsione di strutture, servizi o altri strumenti idonei a consentire periodi di riposo del *caregiver* in grado di garantire la continuità terapeutica e assistenziale della persona assistita.

L'articolo 7 istituisce, in via sperimentale, il *budget* personale del *caregiver* familiare. Questo costituisce un contributo a fondo perduto finalizzato a sostenere le spese connesse alla cura della propria persona, al tempo libero, alla formazione e all'aggiornamento professionale presso centri autorizzati o accreditati dalla Regione.

L'articolo 8 individua le iniziative in favore dei giovani *caregiver* familiari (di età compresa tra i 16 e i 28 anni) prevedendo il riconoscimento dell'esperienza maturata da studenti che abbiano prestato attività di cura e assistenza in qualità di *caregiver* familiare attraverso percorsi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, nonché in termini di crediti formativi o come ore riconosciute anche nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).

L'articolo 9 prevede che siano promosse azioni a sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza quali intese ad accordi con le associazioni datoriali per il sostegno di *caregiver* familiari lavoratori mediante una maggiore flessibilità oraria.

L'articolo 10 prevede che le competenze maturate dal *caregiver* familiare durante il percorso di cura ed assistenza siano valutate, a richiesta della persona interessata, ai fini del riconoscimento di crediti formativi di frequenza nell'ambito di percorsi formali finalizzati all'acquisizione di competenze o dell'attestato di qualifica relativo a profili presenti nel repertorio regionale.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Roberto Fico Presidente"

L'articolo 11 introduce delle misure di sostegno al *caregiver* per il periodo successivo alla perdita della persona assistita promuovendo interventi di supporto psicologico gratuito, orientamento sociale e lavorativo per il reinserimento lavorativo e sociale e supporto alla formazione e all'istruzione. Si prevede inoltre il riconoscimento di un carattere economico di durata annuale con importo progressivamente decrescente con lo scopo di sostenere il soggetto nelle spese connesse al tempo libero e alla cura della persona, fondamentale per una reintegrazione sociale.

L'articolo 12 detta la clausola valutativa ponendo in capo alla Giunta l'onere della presentazione annuale di una relazione relativa allo stato di attuazione della legge.

L'articolo 13 dispone l'abrogazione della legge regionale 20 novembre 2017, n. 33 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del *caregiver* familiare).

L'articolo 14 individua le risorse finanziarie destinate all'attuazione della legge.

L'articolo 15 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.